

TI_GERICHTE 17.2009.30 vom 22. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.30

FR: TI_GERICHTE 17.2009.30 du 22 février 2010

IT: TI_GERICHTE 17.2009.30 del 22 febbraio 2010

Regeste

Diffamazione, esistenza di una lesione all'onore. Condizioni di validità della querela. Diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo

Erwägungen

E. 2

Data la natura della contestazione, occorre esaminare in primo luogo la censura della ricorrente riguardante la validità delle querele sporte dalle società PC 2 e PC 1.

E. 2.1

Nel suo memoriale, RI 1 sostiene che entrambe le querele sporte nei suoi confronti non sono valide e chiede, di conseguenza, il suo proscioglimento dal reato di diffamazione. A suo parere, la PC 2 “è una ditta che non esiste e nemmeno esisteva all’epoca della querela” (ricorso, punto 41) poiché la società “non figura né sul registro di commercio della _____ (www._____) e nemmeno sul motore di ricerca Google” (ricorso, punto 41). Inoltre, “il sito dell’albergo PC 2” di _____ (www.PC 2) è registrato a nome di un’altra azienda, come si può evincere dal sito _____ (_____)” (ricorso, punto 41). A mente della ricorrente, non è valida nemmeno la querela 25 novembre 2004 sporta dalla PC 1 in quanto sottoscritta da _____ ad un’epoca in cui quest’ultimo “ non poteva ancora firmare per la PC 1 ”, poiché iscritto a Registro di commercio solo dal 13 maggio 2005 (ricorso, punto 40). Nelle osservazioni del 13 luglio 2009, queste censure sono definite contrarie alla buona fede processuale in quanto l’asserita irregolarità delle procure avrebbe dovuto essere sollevata dalla ricorrente non appena possibile, “ indi già quando ha ottenuto l’accesso agli atti ”, a norma dell’art. 288 lit. b CPP. Le parti civili sostengono che, ad ogni modo, si tratta di censure infondate in quanto l’iscrizione della PC 2 risulta dal sito del Registro di commercio domenicano e in quanto la querela sporta dalla PC 1 è stata sottoscritta dall’amministratore unico _____ (osservazioni, punti 38-42).

E. 2.2

L'art. 30 cpv. 1 CP (corrispondente all’art. 28 cpv. 1 vCP) prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte - come è il caso per la diffamazione (art. 173 cpv. 1 CP) - chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità competente il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1° settembre 2005 consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/ Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, ad art. 30 n. 1.2). In quanto condizione dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I,

E. 2.3

In concreto, la querela penale datata 19 gennaio 2004 è stata sporta dalla PC 2, società che viene indicata avere sede a _____ (senza ulteriori precisazioni geografiche) e il cui “ domicilio legale ” viene segnalato presso lo studio _____. Solo dal doc. 1 dell’incarto DI.2004.1295 (cfr incarto del procedimento civile OA.2006.258 in atti) si deduce che l’indirizzo della società é in _____. Nella querela in questione non è stato indicato chi ne sia il firmatario né in base a quali poteri di rappresentanza questi abbia agito a nome della società. Di conseguenza, in data 29 gennaio 2004 il sostituto procuratore pubblico ha domandato alla società di fornire “ la necessaria documentazione atta ad accertare i nominativi delle persone che possono validamente rappresentare la società PC 2, rispettivamente il nominativo della persona che ha firmato la querela ” (AI 2). Il 6 febbraio seguente, una collaboratrice dello studio _____ ha informato l’autorità inquirente di avere richiesto “ la documentazione dalla quale emergono i nominativi delle persone che detengono il potere di rappresentanza della PC 2 ” (AI 3). Non risulta, però, che in seguito la documentazione promessa sia stata presentata al sostituto procuratore pubblico. L’unica documentazione fatta pervenire al ministero pubblico è costituita da una “ copia della procura sottoscritta dall’amministratrice della PC 2, tale _____ ” in favore dello studio _____, allegata allo scritto 16 febbraio 2004 del suddetto studio legale; “ la procura e la relativa firma risultano autenticate da _____, notaio in _____ ” (doc. AI 4). Quindi, in realtà, la richiesta del sostituto procuratore pubblico è rimasta inevasa: né PC 2 né gli avvocati che sono intervenuti hanno prodotto la documentazione atta ad accertare i nominativi delle persone che possono validamente rappresentare la società PC 2 né a rendere in qualche modo identificabile la persona che ha firmato la querela. Nell’incarto non vi è traccia di riscontri documentali atti a dimostrare, da un lato, l’esistenza giuridica della società - come visto, contestata dalla ricorrente - e, dall’altro lato, i poteri di rappresentanza societari. Infine, nessuna indicazione è stata data in merito all’identità del firmatario della querela. La procura rilasciata allo studio legale _____ non è di alcun ausilio, nella misura in cui non è noto se la firmataria (tale _____) disponga effettivamente di qualche tipo di potere di rappresentanza societario. Si rileva, del resto, che la firma di quest’ultima non corrisponde a quella presente sulla querela. La dichiarazione notarile apposta in calce alla procura non è che la certificazione che la firma sul documento appartiene a _____ (“ certifico y doy fe que la firma que antecede es la de _____, quien me declamò que esa es la firma que acostumbra usar en todos los actos de su vida ”; allegato a doc. AI 4), ma non aggiunge nulla riguardo alla legittimazione della firmataria, al suo ruolo in seno alla società o ai suoi poteri di firma a nome e per conto della PC 2. Che tali informazioni possano emergere dalla consultazione del Registro di commercio dominicano, ovvero dal sito internet www._____, è circostanza che non può essere verificata da questa corte in quanto in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio così che nuove prove non pertanto ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.). Si osserva ad ogni buon conto che, anche se questa Corte disponesse di una maggiore facoltà di esame in tale ambito, tale verifica risulterebbe infruttuosa in quanto il sito indicato risulta essere inutilizzabile a tempo indeterminato (“ Lo sentimos, no podrá consultar en estos momentos su registro mercantil, ya que estamos modernizando nuestros

sistemas ”). In queste condizioni, ritenuto che la validità della querela costituisce un presupposto dell’azione penale che deve essere verificato d’ufficio in ogni stadio del procedimento (pertanto, indipendentemente dal fatto che una parte eccepisca o meno la non validità di tale atto), questa Corte deve constatare che non vi è una valida querela relativamente all’articolo in cui si fa riferimento alla PC 2 e, pertanto, deve accertare che, al riguardo, non poteva essere avviato alcun procedimento penale. Sulla questione, è irrilevante che il sostituto procuratore pubblico abbia portato avanti il procedimento nonostante l’assenza di precisi riscontri alle sue doverose richieste del 29 gennaio 2004 e il fatto che, sino ad oggi, la questione della validità della querela non sia stata oggetto di esame da parte dei tribunali che si sono pronunciati sul tema. Altrettanto irrilevante è la questione di sapere se RI 1 abbia sollevato la censura relativa alla querela tempestivamente ai sensi dell’art 288 lett. b CPP o se la sua censura debba essere ritenuta o meno costitutiva di un abuso di diritto. Pertanto, in accoglimento di questo punto del ricorso, RI 1 deve essere assolta dall’imputazione di diffamazione nei confronti della PC 2.

E. 2.4

Per contro, le tesi della ricorrente in merito alla querela sporta dalla PC 1 il 25 novembre 2004 non possono essere seguite. Non è dato sapere da quali riscontri la ricorrente deduca che la firma apposta sulla querela appartenga a _____ (che è stato iscritto a Registro di commercio quale procuratore della società solo dall’ottobre 2005, con firma collettiva a due; cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. B e inc. rich. OA.2006.258, doc. B). Benché nella querela non sia indicato il nominativo del firmatario, come risulta dal raffronto tra le firme apposte sulle procure rilasciate allo studio legale in questione per le vertenze civili (cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. A e inc. rich. OA.2006.258, doc. A) e penali (cfr. procura 24 novembre 2004), la querela risulta essere stata sottoscritta da _____, amministratore unico della società, con poteri di firma individuale dall’ottobre 2003 (cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. B e inc. rich. OA.2006.258, doc. B). La querela sporta dalla PC 1 deve pertanto essere considerata formalmente valida e, su questo punto, il ricorso deve, perciò, essere respinto. Visto quanto sopra, le censure della ricorrente verranno, dunque, analizzate unicamente con riguardo alla condanna scaturita dalla querela della società PC 1 in relazione all’articolo dal titolo “ il circo delle multi-trappole ” del novembre 2004. 3. RI 1 sostiene che la sua condanna per diffamazione costituisce una violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) e del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), diritti da cui deduce “ il diritto all’appello davanti a un tribunale d’appello che riesamini i fatti ” (ricorso, punto 13), diritto negato in Ticino dove “ al momento non è possibile fare ricorso in appello contro la sentenza di primo grado ” ma solo interporre ricorso per cassazione. Pertanto – conclude la ricorrente sulla questione - “ la sentenza impugnata viola l’art. 13 CEDU ” (ricorso, punti 13-14).

E. 3

ed., §8 n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d’ufficio (STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4; Riedo, Basler Kommentar, ad art. 30 n. 67 e rif.). L’esistenza di un difetto formale della querela comporta l’abbandono del procedimento (T rechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, vor art. 30 CP, n. 4 e 11; Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 71). Il diritto federale lascia alla procedura cantonale la facoltà di definire i requisiti di forma della querela (DTF 90 IV 170; 103 IV 132 con rif.; Favre/ Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 30 n. 1.3): l’art. 68 CPP prevede che essa deve essere presentata in forma scritta

(Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, ad. art. 68 n. 6). Quando la querela è sporta a nome di una persona giuridica, occorre riferirsi alla sua struttura interna per determinare chi è legittimato a presentarla. In generale, tale qualità appartiene all'organo che ha per compito di vegliare sugli interessi lesi dall'infrazione e i cui poteri sono menzionati a Registro di commercio. Nella società anonima, si tratta, di principio, del consiglio di amministrazione (DTF 118 IV 167, consid. 1; 99 IV 2 /5 consid. a–d; Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 60; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 30 n. 1.8). Se il firmatario della querela non disponeva dei necessari poteri di rappresentanza, la querela è ammissibile soltanto ove la ratifica dell'avente diritto intervenga prima della scadenza del termine di tre mesi dell'art. 31 CP (DTF 118 IV 167 consid. 1; 103 IV 72 consid. 4b; cfr CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4 in cui una querela non è stata considerata valida in quanto sottoscritta unicamente da un rappresentante iscritto a registro di commercio con diritto di firma a due, e ratificata da un altro titolare di diritto di firma dopo la scadenza del termine di tre mesi).

E. 3.1

Giusta l'art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per arbitrio nell'accertamento dei fatti (lett. c). Si tratta pertanto di un rimedio di mero diritto (in merito al quale la CCRP ha pieno potere d'esame), l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove essendo censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), laddove arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371; DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178). L'art. 13 CEDU (RS 0.101) prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che tale norma – di natura accessoria rispetto alle altre garanzie convenzionali (STF 29 novembre 2006, inc. 6P.179/2006, consid. 3.4.) – si limita a consacrare il diritto di ognuno ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale che rispetti le garanzie procedurali minime quali ad esempio il diritto di essere sentito ed il diritto ad una decisione motivata (DTF 121 I 87 consid. 1b e rif.; CCRP 07 agosto 2009 inc. 17.2008.38, consid. 4), e che la limitazione all'arbitrio del potere cognitivo della CCRP non viola di principio le pertinenti garanzie convenzionali (STF 6B_345/2007 del 12 giugno 2008, consid. 2.3; 6P.179/2006 del 29 novembre 2006, consid. 3). Secondo l'Alta Corte, un procedimento dinanzi al tribunale di seconda istanza che sia limitato al riesame completo delle questioni di diritto e al riesame dei fatti e delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio è ammissibile dal profilo della CEDU, che non esige che un siffatto tribunale sia dotato di pieno potere d'esame, sia in fatto che in diritto (v. DTF 124 I 92 consid. 2c). La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata chiamata ad esprimersi proprio sulla procedura penale ticinese con riferimento alla conformità all'art. 2 cpv. 1 Protocollo addizionale n. 7 CEDU (attinente al diritto di ricorso in materia penale; RS 0.101.07) e all'art. 14 cpv. 5 del Patto ONU II (che

prevede il diritto per ogni individuo condannato per un reato a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge; RS 0.103.2). La Corte di Strasburgo ha ritenuto che il potere di cognizione delle due istanze superiori – CCRP e Tribunale federale – limitato al controllo dell'arbitrio non costituisce una violazione degli aspetti essenziali del diritto di ricorso (decisione 12 aprile 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Waridel contro Svizzera, richiesta n. 39765/98; STF 6P.179/2006 del 29 novembre 2006, consid. 3.3; STF 6B_345/2007 del 12 giugno 2008, consid. 2.3). Il Tribunale federale ha peraltro avuto modo di riconoscere la conformità dell'art. 288 CPP alla nuova Costituzione ticinese del 14 dicembre 1998, in particolare al suo art. 76. Secondo l'alta Corte, la norma in questione mira unicamente a garantire il doppio grado di giurisdizione, ovvero l'esistenza di un'istanza di ricorso, ma per il resto lascia al legislatore la più grande libertà d'azione (STF del 21 novembre 2002, inc. 6P.102/2002, consid. 3.2).

E. 3.2

La censura della ricorrente non ha, dunque, pregio. La giurisprudenza nazionale e sovranazionale ha chiaramente stabilito che la limitazione all'arbitrio del potere cognitivo della CCRP relativamente all'accertamento dei fatti non configura una violazione delle garanzie costituzionali e convenzionali. Va, qui, poi aggiunto che dal fatto che il nuovo codice di procedura penale federale, la cui entrata in vigore è prevista per il 2011, preveda quale principale mezzo di ricorso l'appello (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1216) nulla può essere dedotto. Del resto, anche il diritto processuale unificato prevede dei casi in cui l'esame dei fatti da parte del tribunale di secondo grado sarà limitato in modo corrispondente all'attuale potere di cognizione di questa Corte (cfr art. 398 cpv. 4 CPP federale). La censura della ricorrente riferita all'art. 13 CEDU non può, pertanto, che essere respinta.

E. 4

La ricorrente propone, poi, una censura ex art 288 lett. a CPP, sostenendo che l'articolo “ il circo delle multi-trappole ”, pubblicato sul numero di novembre 2004 de _____, non ha carattere diffamatorio e che il primo giudice abbia sbagliato nel considerare data una lesione all'onore della querelante.

E. 4.1

Al proposito, il giudice di prime cure ha, dapprima, rilevato che, nell'articolo incriminato, vengono descritte “delle modalità di seduzione del pubblico attraverso l'offerta di buoni viaggi, il susseguente invito a un incontro presso un albergo della zona di residenza dei potenziali clienti per il ritiro della vincita e le incalzanti pratiche di convincimento adottate dai venditori appositamente istruiti per persuadere chi, ingolosito dall'omaggio fittizio, si è presentato sul posto” e, poi, ha precisato che il resoconto è da considerare “abbastanza vicino alla realtà, così come sperimentata personalmente dalla giornalista” (sentenza, consid. 8, pag. 9). Ciò detto, il primo giudice ha ritenuto che “a rendere il testo lesivo dell'onore della ditta PC 1 – nominata apertamente nell'articolo almeno a tre riprese, oltre che attraverso la riproduzione della copia del contratto con la sua intestazione – è, per contro, l'utilizzo di termini « inequivocabilmente troppo forti » ”, e meglio il fatto che le modalità di vendita vengono definite per due volte come “tecniche di manipolazione raffinate” e coloro che si interessano a tali acquisti come “liberi di essere manipolati” per,

poi, chiosare che “si sconfinava nella manipolazione vera e propria” . Ancora lesivo dell’onore della società è – per il primo giudice - “l’inserimento dei due riquadri” , il primo “che si rifà a un’intervista rilasciata dal Prof. _____ alla trasmissione televisiva _____ del 14 ottobre 2004, invero riferita ai sistemi, comunque analoghi, di vendita-dimostrazione di oggetti vari” , intitolato “manipolati ma contenti” , e il secondo nel quale vengono elencati alcuni consigli nei quali si suggerisce “a titolo di precauzione non accettate né bevande né cibo: sono stati segnalati casi in passato di somministrazioni di psicofarmaci per rendere più influenzabili i potenziali clienti” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9). Secondo il primo giudice, la continua ripetizione del termine manipolazione – vocabolo che ha “ una chiara accezione negativa e significa intrigo, imbroglio ” – ha quale effetto di indurre il lettore “ ad accomunare tale attività con quella della parte civile ” (sentenza, consid. 8, pag. 9) e porta “ a concludere che la ditta in questione inganni i propri clienti e venda loro, contro la loro volontà, degli appartamenti in multiproprietà, causando loro un non meglio specificato danno patrimoniale. Che li truffi quindi ” (sentenza, consid. 8, pag. 10). Effetto che viene raggiunto anche – sempre secondo il primo giudice – dall’utilizzo di termini quali «metodi spregiudicati», «puzza di bruciato», «imbonitori» ” che, se da soli “ non richiamano l’inganno”, contestualizzati rafforzano l’impressione “che ci si trovi di fronte a un raggiri” . Anche il titolo (“ Il circo delle multi-trappole ”) e il sottotitolo (“ Dietro i viaggi omaggio si cela la vendita di multiproprietà. Lo rivela una mascherata de _____ ”) contribuiscono – per il primo giudice - a rafforzare l’idea di un imbroglio (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 10). Infine, conclude il primo giudice, il riquadro intitolato “consigli” – pur non parlando di truffa e senza fare “direttamente capo a espressioni che richiamano il caso concreto” – “non può che essere collegato all’attività di parte civile” poiché consiglia “di diffidare proprio di quanto descritto nell’articolo principale” e, perciò, il consiglio di non accettare cibo o bevande “porta a desumere che i venditori della società in questione siano spregiudicati al punto tale da essersi potuti spingere o da potersi spingere a drogare i clienti pur di fare loro siglare la compravendita” (sentenza, consid. 8, pag. 10). Per questi motivi, le affermazioni contenute nell’articolo sono state giudicate lesive dell’onore della PC 1.

E. 4.2

La ricorrente – secondo cui, considerando realizzati i presupposti applicativi dell’art 173 CP, il primo giudice ha erroneamente applicato il diritto federale – rileva come il TF abbia stabilito il principio secondo cui le norme che puniscono i reati contro l’onore devono essere interpretate in maniera conforme alla Costituzione e in modo rispettoso della libertà dei media. Pertanto – sostiene - in caso di interesse pubblico preponderante, “ deve essere possibile per i giornalisti pubblicare informazioni scomode ” (ricorso, punti 19-20) così che va, in concreto, applicata per analogia la prassi “ del Tribunale federale in ambito politico ” – laddove la diffamazione è ammessa solo in casi gravi – “ anche se le due società di multiproprietà non si presentano alle elezioni ” (ricorso, punti 25-26). In effetti – continua la ricorrente - le aziende costituiscono “ importanti attori del sistema politico ” e sussisterebbe una disparità di trattamento se non fosse possibile criticarle nella stessa misura in cui è possibile criticare i politici (ricorso, punti 29 e 37). Un giornale rivolto ai consumatori – prosegue la ricorrente – riveste un ruolo politico fondamentale perché il pubblico ha il diritto di essere messo in guardia contro i “ metodi di vendita aggressivi (come appunto le false promesse per indurre i clienti a firmare un contratto per migliaia di franchi di cui si pentiranno amaramente) ” (ricorso, punto 28). Dopo avere sottolineato che il suo articolo “ elenca fatti oggettivi di interesse pubblico” , la ricorrente rileva che non vi è

una sostanziale differenza fra le espressioni usate nell'articolo e considerate diffamatorie dal giudice ("manipolare", "lavaggio del cervello") e le perifrasi utilizzate dalla testimone _____, vice-presidente dell' _____, che ha reso attenti i consumatori "sui metodi di vendita talmente insistenti da spingere a effettuare acquisti che altrimenti non sarebbero stati fatti" (ricorso, punto 63) e quelle utilizzate dallo stesso primo giudice che, in sentenza, ha parlato di "metodi di vendita e di convincimento piuttosto singolari, che sfruttano abilmente le debolezze dell'essere umano" (ricorso, punto 64). Riguardo al consiglio di non accettare cibi e bevande, la ricorrente precisa di non avere "mai affermato che la PC 1 offre bibite drogate" (ricorso, punto 84) e contesta l'interpretazione del giudice derivante dall'accostamento del riquadro di consigli con l'articolo principale (ricorso, punti 4 e 7). Del resto – chiosa la ricorrente - il consiglio in questione "è inserito in un riquadro e non è visibile al lettore che scorre solo i titoli" (ricorso, punto 52).

E. 4.3

Giusta l'art. 173 cifra 1 CP, è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Giusta l'art. 176 CP, alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo. Gli art. 173 e seg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l'onore protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 132 IV 112, consid. 2.1.; 128 IV 53; Riklin, Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP). La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CPS con numerosi richiami di giurisprudenza). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; Donatsch, *Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen*, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). I medesimi termini non hanno necessariamente la stessa portata a dipendenza del contesto nel quale sono utilizzati. Nell'ambito di una campagna elettorale, gli attacchi fra avversari politici devono essere valutati con grande circospezione (DTF 118 IV 248, consid. 2b). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, nel dibattito politico una lesione all'onore è ammessa solo con riserbo, e in caso di dubbio occorre concludere che non vi è alcun oltraggio all'onore (DTF 128 IV 53, consid. 1d; 116 IV 150 consid. 3c). La libertà di espressione indispensabile alla democrazia implica che gli attori della lotta politica, in particolar modo in un periodo di elezioni o di votazioni, accettino di esporsi ad una critica pubblica delle loro opinioni, talvolta anche virulenta (Corboz, *op. cit.*, ad art. 173 n. 10). La tutela dell'onore è meno ampia ove l'offesa verta su mere qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/Schmid/Donatsch, *Strafrecht III*, 9. ed. Zurigo 2008, p. 356). Riguardo alle qualità socio-professionali di una persona, non è

sufficiente negarle delle qualità, imputargli dei difetti, o abbassarla per rapporto a dei concorrenti; per contro, è data una lesione all'onore quando si evoca una infrazione penale o un comportamento chiaramente disapprovato dalle concezioni morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 6 e 11; Riklin, op. cit., n. 18 ad art. 173 segg. CP). Il Tribunale federale ha stabilito che l'accusa di essere uno speculatore o di aver venduto dei prodotti all'ente pubblico ad un prezzo esagerato concerne solo la reputazione professionale (DTF 105 IV 113 consid. 3; 103 IV 159 consid. 3). Anche una persona giuridica in quanto tale può essere vittima di un reato contro l'onore (DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a; Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 320 e 321; Corboz, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre ad ogni modo che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 124 IV 262, consid. 2a; 100 IV 43 consid. 2 pag. 46; Corboz, op. cit., ad art. 173 CP n. 39); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, per nome, ma è sufficiente che sia possibile identificarla (DTF 124 IV 262, consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c pag. 29 con rinvii; Corboz, op. cit., ad art. 173 CP n. 39). Un oltraggio rivolto ad un insieme di persone – mediante una designazione collettiva – può dar luogo a una lesione dell'onore punibile solo qualora sia diretto contro un gruppo ben determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si tratta; non adempie a tale esigenza un attacco espresso nei confronti di una cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro tutti i cacciatori, tutti i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti immobiliari (cfr. DTF 124 IV 262 consid. 2a; 100 IV 43 consid. 1-4; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 173 CP). Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3.; 128 IV 53, 119 IV 44; STF 11 agosto 2008, inc. 6B_356/2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, op. cit., n. 23 segg. ad art. 173 segg. CP; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP). Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001; 128 IV 53, 60; 124 IV 162, 167; DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42). La determinazione del contenuto di un'espressione o di una dichiarazione è una questione di fatto, mentre l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate e sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è una questione di diritto, come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.3; STF 6S.234/1996 del 10 giugno 1996, consid. 2a; sentenza CCRP 8 febbraio 2002, inc. 17.2001.25, consid. 4). L'autore del reato deve incolpare, rendere sospetto oppure divulgare una tale incolpazione o un tale sospetto (art. 173 cpv. 1 CP). Non occorre dunque che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo: è per contro sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (DTF 118

IV 160 consid. 4a; 82 IV 79, consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 173 CP n. 38). Infine, va ricordato che le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (DTF 118 IV 153 consid. 4c), considerando in particolare la libertà dei media giusta l'art. 17 Cost. (v. anche art. 10 CEDU). Le norme penali in ambito di delitti contro l'onore e la sfera personale riservata sono a loro volta espressione di diritti fondamentali come il rispetto della dignità umana (art. 7 Cost.) e la protezione della sfera privata (art. 13 Cost. rispettivamente art. 8 CEDU), i quali devono essere parimenti tenuti in considerazione per un'interpretazione conforme alla Costituzione (cfr. art. 10 n. 2 CEDU, che prevede i limiti alla libertà di espressione) (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.1.). In tal senso, a prescindere dal regime particolare della tutela delle fonti (art. 28a CP, art. 27bis vCP), il giornalista non beneficia di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.). L'autorità giudiziaria può tenere conto delle particolari condizioni di lavoro dei giornalisti, segnatamente dei ritmi di lavoro serrati con i quali essi sono sovente chiamati ad operare, nonché della loro missione specifica solo nelle questioni in cui la legge le affida latitudine di apprezzamento (come ad esempio quelle poste all'art. 173 n. 3 CP: interesse pubblico alla divulgazione, motivo sufficiente, dovere di verifica delle informazioni); l'interpretazione in quanto tale degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 173 CP deve essere invece la stessa per tutti, a prescindere dal fatto che l'accusato abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.; DTF 117 IV 27 consid. 2c; DTF 104 IV 11 consid. 1c).

E. 4.4

Nella fattispecie, l'onore protetto è quello della persona giuridica PC 1 nell'ambito della sua attività sociale, che consiste in primo luogo nella "compravendita di quote vacanze con il sistema turnario in tutte le sue formule" (cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. B e inc. rich. OA.2006.258, doc. B). Per essere lesiva dell'onore, in tale ambito un'affermazione non deve limitarsi ad offuscare la reputazione professionale della società, ma deve farla apparire spregevole. Come visto, secondo la giurisprudenza, nella verifica dell'esistenza dei presupposti del reato di diffamazione, il giornalista non beneficia di alcun privilegio.

E. 4.4.1

In primo luogo, non può essere condiviso il parallelo espresso dalla ricorrente fra la possibilità di critica degli "attori politici eletti dal popolo" e le aziende "che agiscono come la PC 1", definite "attori politici non eletti ma più ricchi e potenti dei primi" (ricorso, punto 35). Il riserbo con cui la giurisprudenza del Tribunale federale giudica l'esistenza di una lesione all'onore di un politico o di un magistrato in periodo di elezioni e votazioni oppure nell'ambito del dibattito politico non può essere il medesimo nell'ambito di una critica ad una società commerciale, come la PC 1, che non agisce direttamente sulla scena politica. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le critiche rivolte al comportamento della società in questione non giustificano l'applicazione della giurisprudenza menzionata, riservata al dibattito politico in cui deve essere garantita la maggior libertà d'espressione possibile. Tali critiche sono unicamente protette dalle libertà di espressione e dei media, soggette alle limitazioni derivanti dalle norme penali in ambito di delitti contro l'onore e la sfera personale, emanazione di diritti fondamentali come il rispetto della dignità umana e la protezione della sfera privata.

E. 4.4.2

Per quel che concerne l'utilizzo a più riprese del termine "manipolazione" o del verbo "manipolare", nel caso concreto l'autrice veicola l'immagine della querelante come società che cerca di condizionare ed influenzare il consumatore al fine di spingerlo a sottoscrivere un contratto di acquisto di un appartamento in multi-proprietà. Il primo giudice ha interpretato il termine nell'accezione di intrigo, imbroglio, attribuendogli dunque il significato di "adulterare, alterare, contraffare: manipolare il vino; manipolare una notizia, i risultati delle votazioni" (Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, 2003), e, in ultima analisi, di truffare. In modo più aderente a quanto riportato nell'articolo incriminato, secondo questa Corte il verbo "manipolare" va, invece, inteso nel senso di "condizionare, manovrare: manipolare le coscienze" (Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2009) "condizionare il comportamento di qualcuno senza ricorrere, apparentemente, alla coercizione: manipolare le coscienze, i consumatori" (Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, 2003). Tale interpretazione appare più in linea con i contenuti dell'articolo in questione e con la spiegazione della tecnica di convincimento del "lei è libero di", illustrata dal professore di psicologia sociale Robert-Vincent Joule nel riquadro inserito nell'articolo e ripresa nell'articolo stesso. Secondo lo studioso, il venditore che ripete insistentemente al cliente che questi è libero di fare o non di fare – in caso, di acquistare o meno un appartamento in multiproprietà – lo induce a comportarsi nel modo desiderato dal venditore (di conseguenza, è "manipolato") e a stimolare in lui un processo di razionalizzazione tale da indurlo a trovare buoni motivi per giustificare la scelta compiuta, benché "pilotata" dal venditore (ed esserne di conseguenza "contento"). Anche in questa accezione il termine mantiene la sua connotazione negativa. Tuttavia, l'interpretazione di tale termine da parte del pretore – che ritiene che la giornalista abbia descritto i metodi di vendita come illegali o truffaldini – si spinge oltre quanto oggettivamente evocato dall'utilizzo del termine in questione e percepibile da un lettore medio. Il riquadro contenente la spiegazione psicologica del meccanismo di convincimento diluisce e relativizza l'accezione negativa del termine così come utilizzato nel testo: già l'uso reiterato dell'espressione "lei è libero di..." configurerebbe infatti un atto di manipolazione sul consumatore. E' dunque chiaro che l'utilizzo del termine manipolazione non sottintende un plagio, né una coercizione del consumatore, ancor meno una truffa ai suoi danni. La manipolazione è, in effetti, definita come una tecnica di convincimento, di persuasione, un modo per indurre il cliente a comprare un certo prodotto o a sottoscrivere un determinato contratto, sfruttandone la psicologia. E' peraltro notorio, e da sempre utilizzato per le strategie comunicative pubblicitarie, che i comportamenti di acquisto sono spesso frutto di impulsi affettivi, di reazioni emozionali o di pressioni sociali. Ciò ritenuto, e osservato come lo stesso giudice di prime cure abbia considerato che la società querelante utilizza "metodi di vendita e di convincimento piuttosto singolari, che sfruttano abilmente le debolezze dell'essere umano" (sentenza, consid. 9, pag. 12), non si può concludere che il lettore medio deduca dall'articolo e dai termini usati che la ricorrente abbia attribuito alla società querelante comportamenti moralmente riprovevoli. Definire le tecniche utilizzate dalla PC 1 quali manipolatorie non configura, pertanto, nelle circostanze concrete, una lesione dell'onore della società.

E. 4.4.3

Riguardo il carattere diffamante o meno del consiglio di non accettare bevande o cibo a titolo di precauzione in quanto "sono stati segnalati casi in passato di somministrazione di psicofarmaci per rendere più influenzabili i potenziali clienti", va osservato quanto segue. Non vi è dubbio che accusare o rendere sospetto qualcuno di somministrare psicofarmaci a

delle persone contro la loro volontà, allo scopo di diminuirne le resistenze e riuscire a vendere loro dei prodotti, faccia apparire tale persona come spregevole, disprezzabile, e costituisca dunque una lesione dell'onore. Tuttavia, letta secondo l'interpretazione che ad essa può dare un lettore medio, tenuto conto del contesto in cui è inserita e della sua formulazione, l'affermazione proferita nel caso concreto non può essere assimilata a una simile accusa per i motivi che seguono. Ritenuta la giurisprudenza del Tribunale federale che ammette una lesione all'onore anche nel caso in cui il sospetto venga divulgato emettendo delle riserve al riguardo, il fatto che l'affermazione in questione è espressa sotto forma di consiglio e con l'ulteriore precisazione che il consiglio viene dato “ a titolo di precauzione ” ancora non basta ad escluderne il carattere diffamante. Nella fattispecie l'autrice dell'articolo si è limitata a raccomandare prudenza ai consumatori nell'accettare bibite e cibo non potendosi escludere (“ potrebbero ”) sulla base di imprecise esperienze passate (“ sono stati segnalati casi in passato ”) che esse contengano sostanze psicotrope. La giornalista mette in guardia i consumatori nei confronti di un rischio possibile, ma non per questo probabile o con una incidenza significativa. E', dunque, legittimo domandarsi se un consiglio espresso come invito alla prudenza in relazione ad un rischio solo eventuale ma di non impossibile realizzazione (in quanto già verificatosi in passato), possa essere interpretato dal lettore medio come una vera e propria divulgazione di un'incolpazione o di un sospetto. La questione può, tuttavia, rimanere aperta nella misura in cui l'esistenza di una lesione all'onore della PC 1 attraverso il consiglio in questione è sicuramente da escludere per i motivi che seguono. Si rileva infatti che l'autrice nel consiglio in questione non ha indicato esplicitamente nei confronti di chi tale precauzione vada presa e in quali occasioni vi sia il rischio che cibi e bevande siano drogati. Non vi è infatti alcun riferimento né alla società querelante, né a circostanze narrate nell'articolo principale (che descrive le tecniche di convincimento della società in questione), né più in generale ad altre società attive nel ramo delle vendite di multiproprietà. Nemmeno gli altri sei consigli contengono riferimenti espliciti in tal senso. Implicitamente, va rilevato che da tre dei sette consigli formulati si evince una correlazione con quanto accaduto nel caso concreto e descritto nell'articolo, dal cui accostamento potrebbe dedursi un riferimento al comportamento della società querelata. Nel testo dell'articolo si legge infatti “ _____ cerca in ogni modo di conquistare la simpatia di _____. Le dà del tu, le affibbia il soprannome “ _____ ” e ride in maniera smodata se quest'ultima fa una battutina di circostanza ”, comportamento che può essere associato al consiglio di diffidare di atteggiamenti amichevoli da parte dei venditori (“ un conto sono gli affari, un conto le relazioni private ”). La raccomandazione di verificare che le promesse telefoniche precedenti l'incontro vengano confermate nei fatti e di essere sospettosi se viene annunciata una vincita senza una preventiva partecipazione ad un concorso si riflettono nel caso concreto nella mancata corrispondenza tra le aspettative create dall'operatrice telefonica in relazione alla vincita (“ lei ha vinto un buono viaggio del valore di 1'000 Euro ”) e il possibile utilizzo del buono (l'assegno non può coprire più del 30% del valore totale del viaggio), oltre che nella rassicurazione telefonica di non trovarsi confrontati con le “ solite vendite ” e di non dovere acquistare alcunché, mentre di fatto “ dietro i viaggi omaggio si cela la vendita di multiproprietà ”. Gli altri consigli non appaiono tuttavia nemmeno implicitamente collegati a quanto accaduto durante l'inchiesta mascherata (ad esempio, il consiglio di diffidare di chi ha fretta di far firmare un accordo, non risultando dall'articolo in questione che la giornalista sia stata messa sotto pressione, in termini di tempo, per sottoscrivere il contratto). Leggendo tale consiglio e considerato l'accostamento del riquadro all'articolo

principale, ci si potrebbe piuttosto domandare se il consiglio non si riferisca, più in generale e sempre implicitamente, ai modi di agire delle società che propongono vendite di appartamenti in multiproprietà. In realtà, la presenza di altri consigli che non sono correlati alle vendite di appartamenti in multiproprietà e che apparentemente non hanno alcun legame specifico con i metodi di vendita descritti nell'articolo (ad esempio, il consiglio di non farsi imbrogliare da promesse di vincita sicura previa telefonata ad un numero telefonico a pagamento o la considerazione secondo cui la partecipazione regolare a dei concorsi implica la ricezione di molta pubblicità personalizzata) fanno ritenere che i consigli siano dispensati in modo del tutto generico, a tutela dei consumatori nei confronti di qualsiasi attore economico che si propone loro con beni o servizi di ogni genere tentando di convincerli ad acquistare quanto offerto. Anche quanto esposto nella raccomandazione incriminata non trova alcun parallelo implicito con gli eventi narrati nell'articolo: nel testo dell'articolo, infatti, non solo non si fa cenno all'offerta da parte del personale della PC 1 di bevande o cibo rivelatosi drogato, ma nemmeno si fa cenno, più genericamente, ad una eventuale presenza di alimenti o di drink nella sala dell'esercizio pubblico dove ha avuto luogo l'evento, o all'eventuale proposta dei collaboratori della società di bere/mangiare qualcosa durante l'incontro. Dal punto di vista del lettore medio, il consiglio di non accettare bevande o cibo e la relativa accusa di somministrare psicofarmaci non può, dunque, essere messa in relazione con quanto accaduto durante l'inchiesta della giornalista. Così come il lettore medio non può dedurre dal consiglio di non farsi imbrogliare da promesse di vincita sicura previa chiamata ad un numero di telefono a pagamento che la PC 1 faccia promesse del genere, allo stesso modo un lettore medio non può considerare il consiglio di non accettare cibi e bibite come un'accusa alla società querelante di utilizzare psicofarmaci. La lettura dei sette consigli inseriti nel riquadro – di cui quattro non sono in relazione con quanto accaduto durante l'inchiesta nella serata descritta nell'articolo, né più in generale con l'operato delle società che propongono contratti di multi-proprietà – non è atta a suscitare nel lettore non prevenuto l'impressione (o il sospetto) che la somministrazione di psicofarmaci avvenga nel corso degli incontri organizzati dalla PC 1. L'interpretazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto che il riquadro di consigli fosse inevitabilmente da associare all' PC 1 (nonostante l'assenza di qualsiasi riferimento al caso concreto e soltanto perché la società è stata menzionata almeno tre volte nell'articolo e poiché il suo nome si leggeva sul contratto di cui è stata pubblicata un'immagine, cfr. sentenza, consid. 8, pag. 7) non può dunque essere condivisa da questa Corte. Benché inserito nel mezzo di un articolo che descrive quanto accaduto durante un meeting promozionale della società in questione, al riquadro intitolato “consigli” va riconosciuta una portata molto più ampia, non direttamente collegata a comportamenti della società querelante o ai metodi di vendita propri delle società che propongono appartamenti in multiproprietà ma, più in generale, finalizzata a mettere in guardia il consumatore contro le astuzie messe in atto da alcuni operatori economici per accaparrarsi il cliente. Come ricordato, secondo giurisprudenza, perché vi sia lesione dell'onore, è necessario che l'autore abbia designato un gruppo ben determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si tratta (DTF 124 IV 262 consid. 2a). In assenza di un limite chiaro e in presenza di un'offesa formulata in maniera generale all'indirizzo di una classe di persone – che ad esempio pratica una certa religione o esercita una determinata professione – presa nel suo insieme e senza alcuna designazione più precisa, occorre escludere, di principio, una lesione all'onore individuale

(DTF 124 IV 262 consid. 2a; 100 IV 43 consid. 2 pag. 47). Un'affermazione oltraggiosa troppo generale finisce, infatti, col diluirsi al punto da attenuarsi considerevolmente e da distogliere il cittadino medio dal ritenere o dal credere ch'essa possa realmente riguardare senza alcuna eccezione tutti gli individui appartenenti alla collettività presa di mira (DTF 124 IV 262 consid. 2a; 100 IV 43 consid. 3 pag. 48). Nel caso concreto, il consiglio di non accettare cibi e bevande in quanto potenzialmente drogati non precisa sufficientemente chi potrebbe rendersi autore di tali atti (o chi lo ha fatto in passato). Se è vero che il consiglio è inserito nel mezzo di un articolo dedicato all'operato di una sola società, bisogna considerare che esso è a sua volta inserito nel mezzo di altri consigli dei quali solo una minoranza può essere riferita in modo implicito a comportamenti della società in questione, mentre gli altri non sembrano avere con essa nessun nesso. La lettura del riquadro in questione e del consiglio riguardante cibi e bevande non è, dunque, atto a suscitare nel lettore medio l'impressione che la PC 1 droghi gli alimenti serviti ai potenziali clienti. L'accusa di drogare cibi e bevande (se così può essere definita in considerazione di quanto lasciato indeciso sopra), non risulta essere stata proferita nei confronti di una persona identificabile: da ciò si deve concludere che non sussiste alcuna lesione dell'onore della PC 1 in relazione alla somministrazione di psicofarmaci. La società non può nemmeno sostenere di sentirsi offesa dalla raccomandazione incriminata poiché questa, riferita a tutte le aziende attive nel campo della multiproprietà, la lede nel suo onore in qualità di membro del suddetto gruppo. Come visto, il contenuto della raccomandazione appare, infatti, formulato in modo del tutto generico e non è tale da indurre il lettore medio a credere che tale comportamento possa realmente riguardare, senza alcuna eccezione, tutte le società o gli individui che appartengono alla categoria di venditori di multiproprietà. A ciò si aggiunge il fatto che altre raccomandazioni inserite nel riquadro sembrano rivolte ancor più genericamente agli attori economici che si relazionano con i consumatori: si tratta pertanto di un'intera categoria professionale che conta migliaia di membri, ciò che diluisce ancora maggiormente il contenuto del messaggio, non essendo nemmeno pensabile che ogni venditore possa arrivare al punto da somministrare psicofarmaci per vendere i suoi prodotti. Una simile raccomandazione appare troppo generica per poter stabilire quali siano le società specialmente prese di mira e per poter ammettere, sulla scorta dei principi appena enunciati, che ogni venditore di appartamenti in multiproprietà possa sentirsi toccato personalmente nel suo onore. L'esigenza di una certa precisione nella designazione del gruppo o delle persone toccate corrisponde, peraltro, allo scopo della repressione penale in materia di lesioni all'onore, che deve rimanere l'ultima ratio (DTF 100 IV 43 consid. 3; Logoz, *Partie spéciale* ad art. 173-178, n. 2, p. 238). In assenza di una lesione dell'onore rivolta alla società querelante, la ricorrente non può essere condannata per diffamazione: RI 1 deve pertanto essere prosciolta da tale accusa anche in relazione all'articolo " Il circo delle multitrappole ".

E. 5

Gli oneri del ricorso sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili alla ricorrente (art. 9 cpv. 6 CPP) in quanto non patrocinata. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e la ricorrente è prosciolta dall'accusa di ripetuta diffamazione. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) *tassa di giustizia* fr. 1'000.- b) *spese complessive* fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3. *Intimazione a: P_GLOSS_TERZI* Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La

segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.